

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 66-4029 del 29.01.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Soana, in Comune di Pont C.se, ad uso industriale, assentita alla Romi Italia s.r.l..**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-4029 del 29.01.2010 Codice univoco: TO-A- 10153

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Romi Italia S.r.l. - (omissis) - con sede legale in Grugliasco (TO) Via P. Levi n. 4 la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua, in Comune di Pont Canavese, dal canale adduttore della centrale "Soana", che a sua volta deriva dal T. Soana, nello stesso Comune, assentita alla CIO S.p.A. con DPGR n. 5275 del 12/06/1985, in misura di 29 l/s massimi e 13 medi, ad uso industriale (raffreddamento) corrispondente all'uso produzione beni e servizi, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., produzione beni e servizi, facenti parte della competenza idrica già concessa con il medesimo DPGR all'utenza principale;

2) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 05.06.2000 data della domanda di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

3) di approvare il disciplinare di concessione in data 29.01.2010 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4) di subordinare, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata della concessione, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione principale dal Torrente Soana, a mezzo del canale adduttore della Centrale "Soana", in Comune di Pont Canavese, rilasciata con DPGR n. 5275 del 12/06/1985 e attualmente in capo alla CIO S.p.A.;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al

canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che i canoni sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali, vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29.10.2010 " (omissis)

Art. 10 - Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003. Con la nota datata 28.10.2009 la CIO S.p.A. ha confermato il contenuto della convenzione di couso, stipulata il 22.09.2005, con la Sandretto Industrie S.r.l. e di presa d'atto della variazione della controparte identificata nella Romi Italia S.r.l..

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena d'inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. (omissis)"